
Deliberazione n. 737 del 05/06/2018

*Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili" -
Approvazione Linee di indirizzo operativo.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare le Linee di indirizzo operativo nell'ambito della Regione Marche per l'applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", così come riportate nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come "Allegato A";
2. di disporre che da parte dell'Ufficio competente sia attivata ogni modalità di pubblicizzazione efficace e giuridicamente conforme alle finalità perseguite dalle linee guida;
3. di recepire l'Accordo del 21/12/2017 (Repertorio atti n. 184/CV) tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali concernente problematiche interpretative L. n. 68/99.

ALLEGATO "A" ALLA D.G.R. N. _____ / _____

Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" Linee di indirizzo operativo

1. Definizioni:

- Utente L. 68/99: persona con disabilità art. 1 e soggetti appartenenti alle c.d. altre "categorie protette" di cui all'articolo 18, co. 2 (assunzioni obbligatorie).
- P.A.: l'insieme degli Enti Pubblici che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione di uno Stato.
- Centri Impiego (C.I.): Strutture operative regionali, istituite per la gestione del mercato del lavoro, per quanto di competenza della Regione Marche.
- Elenco con unica Graduatoria dei lavoratori disabili di cui al co. 2, dell'art. 8, della L. 68/99 e s.m.i., regionale: gli Elenchi sono istituiti in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2756/2001 e si articolano in sezioni territoriali, rispettivamente riferite a ciascun C.I. Nell'elenco risultano inseriti tutti i lavoratori, disoccupati e occupati compatibili ai sensi della Circolare 38 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Registrazione 0000034.23-12-2015, affetti da disabilità, così come indicati all'articolo 1 della L. 68/99, che risultano iscritti presso il C.I. della Regione Marche; i suddetti soggetti danno la propria disponibilità al lavoro. La graduatoria unica regionale, articolata per sezioni territoriali corrispondenti ai C.I. regionali, è approvata ogni anno ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche, nella sezione "Formazione e lavoro". I lavoratori, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati con il Codice assegnato automaticamente a ciascuno di loro dal sistema informativo Job Agency (JA). In analogia a quanto indicato al presente punto è gestito l'elenco con graduatoria unica dei lavoratori protetti non disabili di cui al co. 2 dell'art. 18 della L. 68/99. Tuttavia, al fine di ridurre i tempi procedurali e ampliare le possibilità occupazionali dei lavoratori L. 68/99, le assunzioni obbligatorie presso le P.P.A.A. di cui al successivo punto 2., avvengono in conformità alla disciplina attuativa dell'art. 16 della L. n. 56/87, in quanto applicabile (art. 4 D.P.R. 246/1997) e quindi non mediante scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 8, co. 2 L. 68/99, ma mediante uno specifico Avviso pubblico, conseguente alla richiesta della P.A. interessata, definendo così una graduatoria limitata ai soli lavoratori che hanno espressamente aderito a questo attraverso apposita domanda con la quale auto dichiarando, tra l'altro, l'iscrizione al C.I. ai sensi della L. 68/99, nonché tutti gli elementi aggiornati che concorrono alla definizione della graduatoria come da D.G.R. 2756/2001.

2. Assunzione obbligatorie (L.68/99, art.3) dei soggetti di cui all'articolo 1 della L. 68/99 da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001 art. 35, co. 2)

Avviene, di norma, sulla base di una graduatoria limitata ai soli lavoratori che aderiscono espressamente a specifico Avviso pubblico emanato dall'Amministrazione Regionale.

L'Avviso sarà emanato a seguito di richiesta avanzata dall'Ente Pubblico interessato e dovrà riportare, in maniera puntuale, tutti i requisiti richiesti, con particolare riguardo ad abilitazioni specifiche, qualifiche o mansioni previste, ruolo, posizione economica, tipologia, orario e sede di lavoro, nonché le informazioni circa le modalità e contenuti su cui verterà la prova teorico-pratica che l'Ente Pubblico richiedente andrà a svolgere.

L'Avviso pubblico ha efficacia per gli iscritti presso tutti i C.I della Regione Marche qualora la P.A. richiedente abbia più sedi operative nel territorio regionale, quindi ricadenti nell'ambito di intervento di più C.I. L'Avviso è, invece, rivolto ai soli lavoratori iscritti nell'elenco di cui alla L.68/99 presso il C.I di riferimento quando la P.A. richiedente ha sedi operative solamente nel territorio di spettanza di un C.I.

Formalizzazione della domanda di partecipazione: le persone interessate presentano la propria candidatura, sia che l'Avviso abbia efficacia per l'intero territorio regionale che per un singolo CI, nei tempi e secondo le modalità previste nell'Avviso. In tale atto andrà sempre prevista la possibilità di presentare la candidatura a mezzo PEC.

Partecipano agli avviamenti i candidati iscritti alla L. 68/99 in data antecedente la richiesta dell'Ente assumente.

La graduatoria per l'avviamento a selezione, conseguente a ciascun Avviso Pubblico, sarà stilata sulla base del punteggio che ciascun lavoratore, la cui candidatura sia risultata ammissibile, possiede nell'ambito della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 8, comma 2 della L.68/99.

L'efficacia della graduatoria per l'avviamento a selezione elaborata come sopra indicato è comunque subordinata alla valutazione di compatibilità delle mansioni previste dal posto di lavoro rispetto alla disabilità dei candidati da avviare alla prova di idoneità da parte del Comitato Tecnico.

Avviamento a selezione dei lavoratori in posizione utile: al fine di ridurre i tempi procedurali di assunzione, i candidati, utilmente valutati e secondo l'ordine di punteggio, potranno essere avviati a selezione in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, in conformità alla disciplina attuativa dell'art. 16 della L. n. 56/87 per gli avviamenti a tempo indeterminato (D.P.C.M. 27 dicembre 1988).

Le procedure previste al presente punto sono adottate anche nel caso di datori privati, soggetti all'obbligo di cui alla L.68/99 in assenza di richiesta nominativa di avviamento da parte degli stessi.

3. Disposizioni operative per il riconoscimento delle qualifiche

Per "Qualifica" è da intendersi quella di cui alla nomenclatura e ai dizionari terminologici di cui al D.M. 30/10/2007 e successivi aggiornamenti (Classif. ISTAT delle Professioni 2011), così come indicato all'art. 2 delle disposizioni operative approvate con Decreto 265/17 e D.G.R. 779/17.

Resta fermo che, nei casi in cui l'Ente assumente richieda una specifica professionalità (compatibile con la norma di che trattasi), il riferimento ufficiale deve sempre essere alla classificazione ISTAT delle Professioni 2011, con una lettura di aggregazione corrispondente al 3° "Digit" (livello di aggregazione dei profili). Ciò comporta che tutte le specifiche professionalità minuziosamente dettagliate nei livelli più approfonditi, debbono essere considerate utili ai fini della partecipazione ad avvisi pubblici che richiedono una qualifica "equipollente" ricompresa nel livello gerarchicamente superiore.

Ulteriori professionalità, più specifiche, possono eventualmente essere registrate presentandosi presso gli sportelli del Centro per l'impiego muniti di idonea documentazione che attesti la qualifica acquisita.

Si precisa che il riconoscimento e la registrazione della "qualifica" può avvenire il giorno stesso della presentazione della domanda di partecipazione e anche successivamente fino alla data di scadenza dell'Avviso, a fronte di idonea documentazione da rendersi da parte dell'utente.

4. Convenzione art. 11 L. 68/99

La Convenzione prevista all'articolo 11 della L.68/99 ha la finalità di addivenire alla progressiva copertura della percentuale di riserva a favore dei beneficiari del collocamento mirato e non può in nessun caso modificare la quota d'obbligo dei datori di lavoro, pubblici e privati che si avvalgono dello strumento convenzionale. Possono, inoltre, essere stipulate convenzioni con i datori di lavoro non soggetti agli obblighi della Legge 68/99, anche per consentire l'accesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa.

Nella convenzione sono stabiliti, tra l'altro, i tempi e le modalità delle assunzioni avendo cura di ripartire in maniera equa le assunzioni programmate nel corso del periodo di validità della convenzione.

I tempi di efficacia della Convenzione e del relativo programma di assunzione sono variabili in relazione al numero di scoperture che risulta in capo al datore di lavoro pubblico e privato, assoggettato agli obblighi di cui alla L. 68/99. In casi di particolare difficoltà, per il tipo di attività svolta, per la struttura e l'organizzazione dell'Azienda/Ente, possono essere presentate proposte di convenzione, adeguatamente motivate, che derogano dai termini previsti per la fascia di riferimento, relativa al numero di assunzioni alle quali si è tenuti.

Tra le modalità che possono essere convenute vi sono la facoltà di assunzione nominativa (oltre la quota stabilita dalla normativa in via generale), lo svolgimento di tirocini con finalità formativa o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Gli uffici per il collocamento mirato attivi presso i C.I. della Regione Marche effettuano il monitoraggio delle Convenzioni stipulate al fine di verificare il rispetto degli impegni concordati.

Per l'intera durata della Convenzione, relativamente al numero di assunzioni con la stessa programmato il datore di lavoro, pubblico e privato, è da intendersi in regola rispetto agli obblighi di cui alla L.68/99.

La Convenzione può essere:

- rinnovata qualora la Regione, alla scadenza, abbia verificato il corretto adempimento degli obblighi assunti;
- interrotta a fronte di gravi irregolarità da parte dell'Impresa/Ente rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi programmi di inserimento. In tal caso, la Regione procede all'avviamento delle unità lavorative corrispondenti, secondo le modalità ordinarie;
- sospesa, nel caso in cui, successivamente alla stipula, sopravvenga, per il datore di lavoro, una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione di cui all' art. 3, comma 5, L. 68/99. La sospensione della convenzione opera per il periodo corrispondente e la durata del programma può essere prorogata fino a un massimo di un anno rispetto alla scadenza prevista.

Eventuali e parziali scostamenti di esigua entità rispetto alla programmazione delle assunzioni inizialmente stabilita o, comunque, addebitabili a dinamiche aziendali e occupazionali non prevedibili al momento della stipula, non impediscono il rinnovo della convenzione stessa.

Qualora, nell'ambito della convenzione, venga attivato un tirocinio finalizzato all'assunzione, di durata pari o inferiore a dodici mesi e la relativa attività formativa e/o di orientamento abbia inizio e si svolga per almeno il 50% prima della data fissata nella convenzione per l'instaurazione del rapporto di lavoro, viene consentito, su richiesta dell'Azienda, di differire l'assunzione fino al compimento del tirocinio stesso.

In presenza di incremento degli obblighi di assunzione e a fronte di richiesta del datore di lavoro pubblico o privato interessato, adeguatamente motivata, la durata della convenzione e del relativo programma di assunzione può essere prorogata in relazione al numero delle nuove assunzioni alle quali il datore di lavoro, pubblico e privato, deve assolvere, per un periodo massimo di 48 mesi.

La Convenzione di cui trattasi, qualora il Datore di lavoro pubblico o privato, tenuto all'assolvimento degli obblighi, abbia più sedi operative sul territorio regionale, distribuite quindi nell'ambito di intervento di più Centri Impiego, è stipulata in forma unitaria; mentre è stipulata con riferimento al singolo C.I qualora il datore di lavoro abbia sedi ricadenti solamente nell'ambito di intervento di tale struttura regionale.

La Giunta regionale approva con specifico atto il modello di convenzione di cui all'articolo 11 della L. 68/99, in conformità a quanto previsto dalle presenti linee di indirizzo.

5. Comitato Tecnico art. 8, comma 1 bis, L. 68/99

Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 8 della L.68/99, in conformità alle competenze regionali in materia di mercato del lavoro, è istituito a livello regionale.

Il Comitato Tecnico Regionale resta in carica per il periodo corrispondente alla durata della legislatura regionale.

Per la prima applicazione delle presenti disposizioni il Comitato Tecnico Regionale è costituito dai componenti degli ex Comitati Tecnici provinciali, confermati con apposito atto dirigenziale.

Al fine di facilitare l'operatività il Comitato Tecnico Regionale è articolato in sezioni territoriali, funzionali alle competenze di ciascuno dei 13 CI della Regione Marche come indicato nel seguente prospetto.

Sezioni Territoriali del Comitato Tecnico Regionale	Centri Impiego per cui la Sezione Territoriale opera	Sede operativa di riferimento della Sezione Territoriale
provincia di Ancona	Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia	Uffici del C.I. di Ancona.
provincia di Ascoli Piceno	Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto	Uffici del C.I. di Ascoli Piceno
provincia di Fermo	Fermo	Uffici del CI di Fermo
provincia di Macerata	Civitanova marche, Macerata, Tolentino	Uffici del CI di Macerata
provincia di Pesaro-Urbino	Fano, Pesaro, Urbino	Uffici del CI di Pesaro